

VADEMECUM INFORMATIVO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'

L'imposta sulla pubblicità permanente deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ogni anno.

Con congruo anticipo rispetto a tale termine, la Società ICA provvede a recapitare a mezzo servizio postale specifico invito di pagamento dettagliando ogni insegna/targa/catello assoggettato all'imposta allegando, nel contempo, specifico conto corrente postale per agevolare il versamento.

Per le nuove esposizioni, dopo aver conseguito gli atti autorizzativi dai competenti Enti, prima di iniziare la pubblicità il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione comunicando la data di installazione, l'ubicazione, le misure ed il contenuto sintetico del messaggio pubblicitario.

Andrà altresì precisato se quanto esposto sarà illuminato/luminoso e se risulterà essere monofacciale (visibile da un lato) o bifacciale/polifacciale.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il messaggio pubblicitario.

Le superfici inferiori a 1 metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si applica l'imposta per le superfici inferiori a 300 cmq e per le insegne di esercizio che nel loro insieme non superino la superficie tassabile di mq 5,00

Si definiscono "insegne di esercizio" le scritte o le insegne poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell'impresa.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario che viene esposto in aggiunta ad una insegna di esercizio, ovvero l'indicazione di uno specifico servizio offerto, poichè questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare il prodotto in vendita o i servizi offerti.

E' evidente che l'agevolazione (esenzione insegne fino a 5 mq) riguarda solo quelle insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell'attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario. Per mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.

La dichiarazione sopra menzionata potrà essere inoltrata alla mail ced.sommarivaperno@icatributi.it

Per informazioni potrà essere contattato il numero 0187/522881

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% con un minimo di Euro 25,83.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% dell'imposta o del diritto dovuto.

Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (giorni 60 dalla data di notifica) interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e delle sanzioni.

Per l'omesso o tardivo pagamento si applica la sanzione del 30 % del dovuto.